Sent. n. 288/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **38197** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxx, nato a xxxxx l'xxxxxxx (xxxxxxxxx) e ivi residente alla Via xxxxxxxxx, costituito in proprio;

contro:

Ministero della Difesa, Direzione generale della Previdenza militare e della Leva, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituito in proprio;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

All'udienza del xxxxxxx presente il ricorrente, nessuno comparso per il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. – Dagli atti di causa risulta che:

- il xxxxxx il sig. xxxx, Capitano di Fregata della Marina Militare, presentava al Ministero della Difesa istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità sofferte;

- con verbale mod. BL/B n. xxxxx del xxxxxx il Dipartimento militare di medicina legale di xxxxx, 5^ Commissione medica ospedaliera (CMO) di xxxxxx, lo riconosceva affetto dalle seguenti infermità: A) «*spondiloartrosi diffusa con ernie discali C5-C6, L4-L5 e modesti segni di bulging discali multilivello*»; B) «*segni radiologici di condropatia femoro rotulea ginocchio sinistro a minima incidenza funzionale*»; C) «*asma bronchiale allergico in soggetto con accertata ipersensibilizzazione a polveri domestiche e parietaria a scarsissima incidenza funzionale*», ritenute non ascrivibili a categoria;

- con parere n. xxxxxx, reso nell'adunanza del xxxxx, il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) giudicava le infermità sopracitate non dipendenti da fatti di servizio;

- a fronte della produzione in data xxxxxx della relazione medico legale di parte integrativa degli atti istruttori, il Ministero della Difesa attivava la procedura di riesame; nuovamente investito della questione, con parere n. xxxxxx, reso nell'adunanza n. xxxx del xxxxxx, il CVCS confermava il precedente parere;

- quindi, con decreto n. xxxx del xxxxxx, l'Amministrazione, conformemente ai suddetti pareri, riconosceva le ridette patologie come non dipendenti da fatti di servizio e respingeva l'istanza di equo indennizzo.

2. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig. xxxxx, ritenendo la determinazione ministeriale erronea, ha chiesto a questa Corte di: *i)* annullare il decreto del Ministero della Difesa; *ii)* riconoscere le riferite patologie come contratte in servizio e a causa di servizio, con classificazione in Tabella A, cat. 8^, a vita, con assegnazione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. In via istruttoria, è stato chiesto disporsi accertamento medico e/o strumentale.

3. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui ha chiesto di:

- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione di questa Corte in relazione alla domanda di equo indennizzo;
- nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, per mancato assolvimento dell'onere della prova circa il nesso causale fra le attività di servizio svolte e le infermità sofferte nonché per difetto dei presupposti per il riconoscimento della PPO in ragione della non ascrivibilità delle infermità ad alcuna categoria.

L'Amministrazione si è altresì opposta all'invocato rimedio della CTU.

4. – All'odierna udienza, presente il ricorrente e nessuno comparso per il Ministero, il giudice ha ricapitolato i motivi del contendere.

La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

Considerato in

DIRITTO

1. – L'iniziativa processuale promossa dal sig. xxxxx è volta a ottenere – previo annullamento del decreto ministeriale che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da lui sofferte (meglio individuate nella parte in fatto) – l'accertamento della ridetta dipendenza ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del futuro trattamento di pensione privilegiata ordinaria (PPO), avendo il ricorrente dichiarato di essere prossimo al congedo (che maturerà al compimento del sessantesimo anno, ovvero l'xxxxxx).

2. – In via preliminare, occorre precisare che la giurisdizione pensionistica

intestata alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e degli artt. 151 ss. del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 non ha natura impugnatoria, essendo intesa non all'annullamento di atti amministrativi ma alla verifica della spettanza di diritti connessi con un rapporto previdenziale.

Come infatti costantemente ribadito dalla giurisprudenza, «*il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto". Pertanto, "l'attività del giudice contabile" non è affatto "preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso", sicché si sostanzia "in una cognizione piena sul rapporto", ivi comprese "tutte le questioni inerenti l'an e il quantum", "rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi"*» (Corte dei conti, Sez. giur. Regione Siciliana, sent. n. 213 del 25.8.2026).

3. – Tanto precisato, con riferimento alla domanda volta a ottenere la concessione dell'equo indennizzo, la Suprema Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che «*la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il*

conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo (Cass. SU n. 19342 de 2008)» (SS.UU., ord. 23.3.2010, n. 6997).

In particolare, come di recente affermato, «*La giurisdizione relativa alle questioni afferenti al rapporto lavorativo e ogni altra questione attinente al rapporto d'impiego e, quindi, riferita al giudizio di dipendenza di infermità da causa di servizio finalizzato all'equo indennizzo, deve essere ricondotto in capo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente a norma degli articoli 3 e 63, comma 4, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (Corte dei conti Sezione giurisdizionale Campania n. 787/2022)*» (Sez. giur. reg. Sardegna, sent. n. 60 del 21.4.2026).

Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del giudice amministrativo.

4. – Quanto alla domanda intesa a ottenere il riconoscimento della PPO, la stessa – pur ammissibile alla stregua del principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte con la sentenza n. 12/2023/QM/PRES del 17.8.2023 («è *ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*») – deve

nondimeno essere respinta per le motivazioni che seguono.

4.1 – Ai sensi degli artt. 6, 11 e 14 del d.P.R. 29.10.2001, n. 461 («*Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*»), le *commissioni mediche ospedaliere* si pronunciano in merito alla diagnosi dell'infermità o lesione, ove possibile comprensiva anche dell'esplicazione eziopatogenica, nonché in ordine al momento della conoscibilità delle patologie e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale e sull'idoneità al servizio; spetta invece in via esclusiva al *Comitato di verifica per le cause di servizio* (operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze) accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici di infermità e lesione in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale o concausale determinante tra i fatti medesimi e l'infermità o lesione oggetto di accertamento.

Come di recente affermato dal giudice amministrativo, «*per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato da cui il Collegio non intende discostarsi:*

a) il giudizio del Comitato di verifica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 1476 e 8 febbraio 2024, n. 1301; sez. IV, 2 dicembre 2019, n. 8226, 28 ottobre 2019, n. 7336, 29 maggio 2018, n. 3186, 6 febbraio 2017, n. 493, 26 luglio 2016, n. 3383, 6 dicembre 2013,

n. 5818 e 16 maggio 2011, n. 2959; sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889);

b) il giudizio espresso dal Comitato costituisce espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano, infatti, nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basata su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, senza che in ogni caso tale sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell'amministrazione; si tratta di un limite che consente al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo medico (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 giugno 2023, n. 5904, 22 luglio 2022, n. 6456, 21 aprile 2021 n. 3222, 18 giugno 2021, n. 4702 e 28 maggio 2021, n. 4136; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357, 9 marzo 2017, n. 1435 e 25 marzo 2014, n. 1454);

c) sotto tale profilo anche gli ambiti in cui è possibile disporre una consulenza tecnica d'ufficio o una verificazione non possono estendersi sino a determinare e legittimare una sostituzione del giudice alle valutazioni compiute dall'amministrazione tramite il Comitato di verifica, sicché esse possono essere disposte solo per verificare l'attendibilità complessiva del parere del comitato qualora emergano specifici e concreti aspetti dubbi (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136 e 18 febbraio 2020, n. 1244; sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6175 e 1° agosto 2018, n. 4774);

d) l'accertamento del nesso causale è di esclusiva competenza del Comitato di verifica, avendo gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, affidato ad esso il compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti; il Comitato esprime un giudizio che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali; il Comitato accerta definitivamente la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive delle patologie, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la patologia medesima. Pertanto, il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all'amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non

può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere. In sostanza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l'amministrazione pubblica è tenuta a motivare in maniera particolareggiata la sua decisione solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell'organo medico-legale (Cons. Stato, sez. II, 13 aprile 2023, n. 3740, 22 luglio 2022 n. 6456, 23 marzo 2022, n. 2096 e 8 gennaio 2021, n. 300);

e) per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato sia da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio; di conseguenza la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può quindi ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima sia stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009 e 22 luglio 2022 n. 6456)» (Cons. Stato, Sez. II, sent. 30.12.2025, n. 10397).

4.2 – Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio occorre quindi allegare e documentare «*specifici episodi di servizio risultati*

particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.(...) nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato "non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità» (Cons. Stato, Sez. II, sent. 24.3.2025, n. 2431).

In altri e conclusivi termini, un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può da sola essere considerata anche quale mera concausa dell'evento, ove non venga in rilievo quel *surplus* di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso.

4.3 – Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito alcun elemento nel senso appena precisato, essendosi limitato a riferire:

- di aver «*assunto e svolto, talora unitamente ad altri incarichi, e, talora, in via esclusiva, la funzione di "Ispettore", in materia di sicurezza della navigazione e non solo, con visite e controlli a bordo di unità mercantili senza distinguo di bandiera, sia in assetto di ormeggio in porto e/o alla fonda in rada e sia in navigazione, in altomare*»;

- che la suddetta attività ispettiva sarebbe stata esercitata «*in contesti operativi pregiudizievoli per l'apparato muscolo-tendineo-scheletrico e per l'apparato respiratorio, con esposizione diretta e/o indiretta alle intemperie e variazioni climatiche meteo-stagionali*»;

- la stessa attività avrebbe richiesto «*anche impegno fisico, con incidenza generale sull'apparato muscolo-tendineo-scheletrico con segnato gravame sulle ginocchia e colonna vertebrale per esposizione continua a vibrazioni, per utilizzo della biscaglina, per l'uso delle scale di collegamento tra ponti diversi delle unità oggetto di ispezione, per l'apertura di pesanti boccaporti e portelloni in acciaio, per l'attraversamento ed il controllo di passaggi angusti e ristretti con obbligo di contorsioni e/o movimenti innaturali, il tutto anche con il sovraccarico di pesi da movimentare e/o da sopportare, vedasi bombole per respirazione assistita, materiali altri*»

Tale generico richiamo allo svolgimento di attività gravose sotto il profilo fisico e logistico non appare sufficiente, trattandosi di condizioni insite nel servizio militare e riconducibili al c.d. rischio generico professionale, di per sé non idoneo a dimostrare il necessario nesso eziologico.

Né in senso contrario assumono rilievo:

- il foglio n. 12154 del 17.2.2026 e relativi allegati, concernente l'attività svolta dal ricorrente, da cui si evince che la stessa consiste(va) «*nell'ispezionare l'unità al fine di verificarne la conformità alle convenzioni internazionali ed alle disposizioni di bandiera riguardanti la prevenzione dell'inquinamento marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza ed igiene sul lavoro*»;

- le valutazioni medico-legali a firma del dott. Giovanni Zambetta del

7.11.2023 e quella del dott. Vincenzo Abbrescia del 27.1.2026, le quali – non facendo riferimento a «*specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto*» – non offrono elementi che consentano di apprezzare il contributo causale e/o concausale dell'attività di servizio rispetto all'insorgenza e all'evoluzione del quadro patologico lamentato.

4.4 – Di contro, il parere del CVCS del xxxxxx – dopo aver evidenziato che il ricorrente, nel corso della sua vita lavorativa, è stato «*impiegato, anche a bordo di unità navali per circa 4 mesi complessivi, in attività, sia sedentarie (al videoterminale) sia operative (tra cui, in particolare, visite ispettive in porto e in navigazione a bordo di navi italiane e straniere), connesse con il proprio grado e ruolo le quali, sebbene impegnative e svolte -talvolta- in condizioni disagiate, non risultano aver significativamente esorbitato ali ordinari compiti di istituto*» – hanno riconosciuto come non dipendenti da cause di servizio le tre infermità, argomentando che:

- la «*Spondiloartrosi diffusa con ernie discali C5-C6 e L4-L5 e modesti segni di bulging discali multilivello*» è patologia artrosica, su base dismetabolica-degenerativa, del rachide, associata a usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, specificando che sull'insorgenza e sul decorso di tali processi degenerativi, prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento delle strutture articolari (del tutto compatibili con l'età dell'interessato), «*gli eventi di servizio, quali risultanti dagli atti, non si appalesano tali da prevalere su una predisposizione individuale ed assurgere a fattori causali ovvero concausali efficienti e determinanti*»;
- i «*Segni radiologici di condropatia femoro-rotulea ginocchio sinistro a*

minima incidenza funzionale» devono ritenersi di «*natura degenerativa, su base displasica ovvero legata all'età del soggetto, della componente cartilaginea dell'articolazione del ginocchio*», non essendo rilevabili nelle prestazioni di lavoro rese (benché impegnative), «*elementi che, determinando le predette condizioni di sovraccarico funzionale, abbiano potuto prevalere sui fattori costituzionali e/o extra lavorativi almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante*»;

- l'«*Asma bronchiale allergico in soggetto con accertata ipersensibilizzazione a polveri domestiche e parietaria a scarsissima incidenza funzionale*» è imputabile a «*una peculiare, costituzionale predisposizione del soggetto, su base allergica e, come tale, non ricollegabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante*».

Orbene, reputa questo Giudice che il parere così formulato dal CVCS (confermato da quello del xxxxx, reso in sede di riesame promosso dall'Amministrazione) meriti la più ampia condivisione, essendo congruamente motivato, immune da vizi logici e coerente con le evidenze emergenti dal quadro matricolare e dai rapporti informativi.

5. – In ogni caso, anche ove si volessi prescindere dalle considerazioni che precedono, la domanda non merita accoglimento sotto altro profilo.

L'art. 67 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sancisce la spettanza della pensione privilegiata in favore del militare «*le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento*».

Il d.P.R. 23.12.1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nel disporre l'abrogazione della l. n. 313/1968, ha previsto che «*Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati negli articoli 8 e 9, abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A hanno diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile col tempo di miglioramento o ad assegno temporaneo se la menomazione ne sia suscettibile*» (art. 11, che riproduce l'abrogato art. 11 della l. n. 313/1968).

Da ultimo, la Tabella A («*Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo*») allegata al d.P.R. n. 915/1978 è stata sostituita dalla corrispondente tabella A allegata al d.P.R. 30.12.1981, n. 834 (recante il «*Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533*»), che suddivide lesioni e infermità in otto categorie.

Ciò posto, nel caso in esame è dirimente la circostanza che le tre infermità di che trattasi siano state giudicate dalla CMO di xxxxxx non ascrivibili ad alcuna delle categorie di cui alla Tab. A allegata alla l. n. 834/1981, difettando così il requisito dell'ascrizione tabellare previsto per accedere al trattamento pensionistico richiesto.

6. In conclusione, alla luce di quanto sin qui osservato, occorre:

- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile con riferimento alla domanda di equo indennizzo;
- respingere il ricorso con riferimento alla domanda intesa a ottenere il

riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 38197**, così dispone:

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice contabile con riferimento alla domanda di equo indennizzo;
- respinge il ricorso con riferimento alla domanda intesa a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 300,00 (trecento/00).

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, all'udienza del 14.10.2026.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

Depositata il 9.11.2026 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

Depositata il 9.11.2026 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 9.11.2026 Il Funzionario
(Franca Maria Alfarano)

(f.to digitalmente)